



Comune di Fabriano

(Provincia di Ancona)

Organo di revisione economico e finanziaria

Verbale n. 24 del 20 maggio 2022

OGGETTO:	Parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) Tuel sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, annualità 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000"
----------	--

L'anno duemilaventidue, del mese di maggio, addì 20, in collegamento su piattaforma Meet, si riunisce previa regolare convocazione l'Organo di revisione economico e finanziario dell'Ente nelle persone dei sigg.ri:

- dott. Gilberto Chiodi – presidente
- dott. Renzo Cuini – componente
- dott. Graziano Piccioni – componente

L'Organo di revisione dà atto preliminarmente che è pervenuta a mezzo pec in data 13 maggio 2022 richiesta di parere come da nota avente ad oggetto "trasmissione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12 maggio 2022 per acquisizione parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000". Alla pec pervenuta sono stati allegati:

- nota prot. n. 18009/2022 del 13 maggio 2022 avente ad oggetto "trasmissione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12 maggio 2022 per acquisizione parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000";
- proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, annualità 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000";
- prospetto equilibri di bilancio
- prospetto variazioni al bilancio
- prospetto di variazione per capitolo

L'Oref, per quanto qui di interesse, dà atto che l'Ente:

- ha approvato il DUP 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19 aprile 2022;
- ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 unitamente agli allegati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19 aprile 2022;

- ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26 aprile 2022;


e che in base a quanto contenuto nella premessa della proposta in esame sono pervenute le seguenti richieste da parte dei dirigenti e responsabili dei Servizi dell'Ente:

- ❖ "nota Prot. N. 17167/2022, prot. 16038/2022 e comunicazioni mail, con le quali la Dirigente del Settore Servizi al Cittadino ed alle Imprese, chiede la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
- ❖ nota Prot. N. 17611/2022 del 11/05/2022 e comunicazioni mail, con le quali il Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza chiede la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
- ❖ nota Prot. N. 17610/2022 del 11/05/2022 con la quale il Responsabile del Servizio Informatico e Transizione Digitale chiede la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
- ❖ nota Prot. N. 17605/2022, prot. 14644/2022 e comunicazioni mail, con le quali il Dirigente ad Interim dei Servizi Demografici e Statistici chiede la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
- ❖ nota Prot. N. 568/2022 e comunicazioni mail con le quali il Dirigente del Settore Governo del Territorio chiede la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022";

dato atto inoltre, che il proponente espressamente dichiara che "le variazioni proposte, essendo approvate nel periodo intermedio tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'entrata in carica dei nuovi organi eletti, sono urgenti ed improrogabili (articolo 38, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000) e la non adozione comporterebbe un danno per l'ente o si configurerebbe come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali e vengono effettuate nei limiti di tali necessità".

Richiamato l'art. 175 Tuel che espressamente prevede "1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);



f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);


g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 35; e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione. 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;



c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015".

ASSUNTO CHE

la variazione in esame interessa gli esercizi 2022, 2023 e 2024 come di seguito indicato:

Anno 2022			
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Maggiori Entrate	889.133,33	Maggiori uscite	1.807.200,00
Minori Entrate	168.400,00	Minori uscite	1.086.466,67
Totale	720.733,33		720.733,33
Anno 2023			
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Maggiori Entrate	-	Maggiori uscite	-
Minori Entrate	100.000,00	Minori uscite	100.000,00
Totale	- 100.000,00		- 100.000,00
Anno 2024			
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Maggiori Entrate	-	Maggiori uscite	-
Minori Entrate	100.000,00	Minori uscite	100.000,00
Totale	- 100.000,00		- 100.000,00

e che, pertanto, la variazione complessiva ammonta per:

- ❖ l'esercizio 2022 ad euro 720.733,33;
- ❖ l'esercizio 2023 ad euro 100.000,00;
- ❖ l'esercizio 2024 ad euro 100.000,00.


Alla luce di quanto sopra:

- viste le richieste pervenute da parte dei dirigenti e dei responsabili dei servizi dell'Ente;
- viste le motivazioni addotte per la variazione in esame in ordine anche all'eventuale danno potenzialmente verificabile;
- considerata anche la permanenza degli equilibri,

l'Organo di Revisione Economico Finanziario tenuto conto:

- dello Statuto dell'Ente;
- del Regolamento di Contabilità;
- dell'art. 175 Tuel;
- del DUP 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19 aprile 2022;
- del bilancio di previsione 2022-2024 unitamente agli allegati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19 aprile 2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26 aprile 2022;
- del parere di regolarità tecnica rilasciato in data 12 maggio 2022, del parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 maggio 2022;


ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 2 Tuel, è in grado di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, annualità 2022-2024, ai sensi dell'art. 175 comma 1 del D. Lgs. n 267/2000".




Ai sensi dell'art. 239 comma 1-bis Tuel l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario

Dott. Gilberto Ghidoli



Dott. Renzo Cuini



Dott. Graziano Piccioni

